COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

Alla VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
CAMERA DEI DEPUTATI
Com_ambiente@camera.it

EMENDAMENTO

al disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205

(A.S./A.C. n. ____)

1. All'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del decreto-legge n. 144 del 2026,» inserire le seguenti: «nonché alle funzioni di cui al comma 4, lettera b), e agli articoli 18 e 19 del presente decreto,»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In relazione alle funzioni di cui al comma 4, lettera b), e agli articoli 18 e 19, i riferimenti alla zona di intervento di cui al presente comma, ivi compreso quello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si intendono riferiti anche al territorio del comune di Monte di Procida. Dall'attuazione del periodo precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e gli interventi sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

2. Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in favore del comune di Monte di Procida)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), alinea, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli".

2. Nei programmi di intervento di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 76 del 2024 possono essere inseriti, altresì, interventi da realizzare nel territorio del comune di Monte di Procida, anche al di fuori della zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

3. Dopo l'articolo 19-bis, inserire il seguente:

«Art. 19-ter

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140)

1. All'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale reclutato ai sensi del presente comma è impiegato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio. Le risorse trasferite al comune e non utilizzate nell'esercizio di assegnazione sono utilizzate negli esercizi successivi, fino al completamento del predetto periodo."»

Relazione illustrativa

1. Il contesto

Il comune di Monte di Procida si trova sull'estrema propaggine occidentale dei Campi Flegrei. È interamente compreso nella zona rossa della pianificazione nazionale per il rischio vulcanico ed è raggiungibile via terra solo attraverso il territorio di Bacoli. Non rientra nella zona di intervento delimitata nel 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, ma è stato colpito dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.

I dati strumentali documentano un'esposizione allo scuotimento paragonabile a quella dei territori già inclusi nella zona di intervento. Nell'evento di magnitudo 4,4 del 21 maggio 2026 la Rete Accelerometrica Nazionale del Dipartimento della protezione civile ha registrato alla stazione MPCD di Monte di Procida una PGA di 225,99 cm/s² (circa 0,23 g), a fronte di 318,93 e 247,56 cm/s² alle stazioni di Bacoli e di 143,65 cm/s² alla stazione POZL di Pozzuoli. Nell'evento di magnitudo Md 4,6 del 30 giugno 2025 i valori massimi registrati a Pozzuoli (75,32 cm/s²), Bacoli (74,84 cm/s²) e Monte di Procida (70,82 cm/s²) sono risultati sostanzialmente comparabili. Si tratta

di dati elaborati con procedure automatiche e soggetti a revisione. Non esprimono una graduatoria di rischio tra comuni, ma mostrano che il territorio di Monte di Procida è esposto agli stessi effetti.

A questa esposizione si somma una vulnerabilità specifica del sistema di esodo. Le uniche due direttrici stradali verso l'esterno, Via Torregaveta e Via Panoramica, corrono a ridosso di versanti e costoni con criticità di stabilità. L'interruzione di una delle due ridurrebbe drasticamente la capacità di deflusso; la compromissione di entrambe isolerebbe il comune proprio quando occorre allontanare la popolazione o far arrivare i soccorsi. La ricognizione svolta dalla Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023 ha censito per Monte di Procida nove schede, sei delle quali per rischio frana. Gli interventi sulle due direttrici sono classificati come interventi di «stabilità pendii» in zona rossa, funzionali all'evacuazione, con un fabbisogno stimato di 21.848.000 euro. In occasione dell'evento del 31 luglio 2026 il Dipartimento della protezione civile ha segnalato nell'area smottamenti e frane di lieve entità, oltre a crolli e danni a infrastrutture.

Il legislatore ha già riconosciuto in parte la posizione del comune. Il decreto-legge n. 144 del 2026 lo include tra i destinatari dei contributi per l'autonoma sistemazione (articolo 12) e gli assegna risorse per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile (articolo 16, che ha introdotto l'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 140 del 2023). Il presente decreto estende al comune la competenza del Commissario per l'assistenza alla popolazione e per l'edilizia privata. Restano invece escluse le misure sugli interventi pubblici, cioè proprio quelle che riguardano edifici pubblici, infrastrutture, costoni e vie di esodo.

2. Punto 1 (articolo 1, comma 5)

La modifica estende al territorio di Monte di Procida le funzioni del Commissario previste dal comma 4, lettera b): ricognizione, programmazione e attuazione degli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili, delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La estende inoltre al programma di interventi pubblici dell'articolo 18, ai programmi dell'articolo 19 e al fondo dell'articolo 5, comma 1, lettera b). Monte di Procida non viene incluso nella zona di intervento: l'equiparazione vale solo per queste funzioni, mentre resta invariata la disciplina delle altre misure. Gli interventi sono realizzati nei limiti delle risorse già stanziate e secondo le priorità stabilite dai programmi del Commissario. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

3. Punto 2 (articolo 19-bis – decreto-legge n. 76 del 2024)

Il comma 1 prevede che anche il sindaco di Monte di Procida sia sentito, insieme a quelli di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, quando il Commissario predispone i programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2024.

Il comma 2 consente di inserire in quei programmi interventi nel territorio di Monte di Procida: sia nel programma di riqualificazione sismica degli edifici pubblici (numero 1), sia nel programma per le infrastrutture di trasporto, i servizi essenziali, i costoni rocciosi, i centri operativi comunali e le aree di attesa e di raccolta (numero 2). Sono compresi sia gli interventi già censiti dalla ricognizione regionale, a partire dalla messa in sicurezza di Via Torregaveta e Via Panoramica, sia quelli non censiti. Gli interventi sono finanziati con il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri.

4. Punto 3 (articolo 19-ter – decreto-legge n. 140 del 2023)

L'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 140 del 2023 assegna al comune fino a 250.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027 per il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare alla struttura comunale di protezione civile. Per un comune interamente in zona rossa, con un sistema di esodo privo di ridondanza, questo rafforzamento è indispensabile.

La disposizione è stata introdotta dal decreto-legge n. 144 del 2026, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174. Prima del reclutamento devono intervenire la ricognizione dei fabbisogni e l'approvazione del piano da parte della Città metropolitana di Napoli: nei mesi rimanenti del 2026 non è possibile completare questi passaggi. La spesa viene quindi spostata al biennio 2027-2028, così i contratti di ventiquattro mesi sono finanziati per tutta la loro durata. Si chiarisce inoltre che le risorse trasferite al comune e non utilizzate nell'anno restano disponibili negli esercizi successivi, fino al completamento del periodo di impiego.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Scotto di Santolo

SALVATORE
SCOTTO DI
SANTOLO
24.11.2026
09:00:37
GMT+01:00